Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV Roma — Venerdì, 12 settembre 1924 **Numero 215**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Mostra delle industrie monferrine e l'Esposizione internazionale filosserica.

Con decreto 17 agosto 1924, del Presidente del Consiglio dei Ministri, il comune di Casale Monferrato è stato autorizzato a promuovere, a termine e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la Mostra delle industrie monferrine e l'Esposizione internazionale filosserica che avranno luogo in quella città nel corso di quest'anno.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1367.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. 1359.

Istituzione presso il Ministero della guerra, di un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali, e successive modificazioni;

Vista la legge del 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 3084, contenente le norme esecutive, interpretative ed integrative di quel le concernenti il trattamento economico e di carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio nel quale possono essere collocati i minorati di guerra per ferite o infermità ascritte alle prime 8 categorie del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, compreso nella tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero della guerra, previo accertamento della loro idoneità fisica nei modi stabiliti dal 3° comma dell'art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Art. 2.

Il ruolo transitorio di cui all'articolo precedente, al quale non potranno essere assegnati più di 225 impiegati, comprenderà un personale del grado 13° appartenente al gruppo *C*.

Art. 3.

Al personale del ruolo transitorio d'ordine dei minorati di guerra, di cui al precedente art. 1, sono applicabili le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, che siano compatibili col presente decreto.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra, presi in esame i documenti annessi alle domande, delibererà circa l'ammissione dei minorati di guerra nel ruolo transitorio di cui all'art. 1.

Lo stesso Consiglio d'amministrazione provvederà, poi, alla formazione della graduatoria di nomina nel ruolo transitorio medesimo, in base ai rapporti informativi all'uopo compilati dalle autorità competenti e tenendo particolarmente presenti i titoli di studio, e, per coloro che rivestono il grado di ufficiale, anche le rispettive note caratteristiche.

A parità di merito, sarà data la preferenza agli aspiranti che hanno prestato servizio di scritturazione per un più lungo periodo di tempo nell'Amministrazione militare, fermo restando, a parità di servizio, le disposizioni dell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Gli impiegati del ruolo transitorio d'ordine dei minorati di guerra, di cui al presente decreto, saranno nominati, fino ad esaurimento, dopo che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo transitorio medesimo, al grado 12° dei ruoli del gruppo *C* delle varie Amministrazioni dello Stato ai posti spettanti, a termini delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, che non siano da questi eventualmente ricoperti.

Art. 6.

I minorati di guerra di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno inoltrare le domande per essere assunti nel ruolo transitorio non oltre il 30 ottobre 1924.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto con decorrenza dal 1° marzo 1924.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 54. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1368.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 agosto 1924, n. 1360.

Costituzione di Associazioni mutue contro i danni al bestiame dipendenti da fatti delittuosi e la repressione dell'abigeato e del danneggiamento agli animali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli per la giustizia e gli affari di culto, per l'economia nazionale e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta l'urgenza;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Costituzione delle associazioni mutue di assicurazione e loro funzionamento.

Art. 1.

Nei Comuni nei quali almeno un terzo dei proprietari di bestiame bovino, equino, ovino, suino, ne faccia domanda, ovvero per particolari condizioni di luogo, o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza, il Prefetto della Provincia ha facoltà di disporre la costituzione di una associazione di mutua assicurazione per i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi e dichiarare obbligatoria la partecipazione a tale associazione di tutti i proprietari di bestiame di un Comune.

I proprietari di due o più Comuni contermini possono esser riuniti, con deliberazione del Prefetto, nella circoscrizione di un'unica associazione mutua di assicurazione.

Dette associazioni mutue obbligatorie possono essere autorizzate, con deliberazione del Prefetto, a gestire l'assicurazione di altri rischi concernenti il bestiame: tale gestione, però, dovrà essere tenuta separata da quella dei rischi pei quali sono costituite le mutue obbligatorie.

Art. 2.

Gli enti mutui i quali alla data del presente decreto già funzionino per l'assicurazione volontaria contro i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi possono ottenere, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione ai sensi del presente decreto, purchè assumano la forma e l'ordinamento di associazione mutua obbligatoria, ai termini del precedente articolo.

Art. 3.

Parimenti le associazioni agrarie di mutua assicurazione, riconosciute e funzionanti ai sensi del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 1759, ed aventi per fine l'assicurazione contro i rischi in genere del bestiame, possono ottenere, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, l'autorizzazione ad esercitare, con gestione separata, l'assicurazione ai sensi del presente decreto. Solo per quest'ultima assicurazione le associazioni predette saranno considerate come mutue obbligatorie.

Per i comuni della Sardegna, per i quali sarà disposta la costituzione di associazioni mutue obbligatorie o autorizzati gli enti mutui di cui al precedente articolo all'esercizio dell'assicurazione ai sensi del presente decreto, e dalla data dei relativi provvedimenti, cesseranno di avere vigore le disposizioni del regolamento, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 403, per tutto quanto concerne l'assicurazione del bestiame.

Art. 4.

Nei Comuni nei quali siano istituite associazioni mutue di assicurazione a norma del presente decreto, è vietato a qualsiasi altro ente di assumere l'assicurazione contro i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi.

Le contravvenzioni alla presente disposizione sono punite con l'ammenda fino a L. 2000.

Art. 5.

Le associazioni mutue obbligatorie di assicurazione in ciascuna Provincia sono riunite in una federazione, la quale assume la denominazione di « Cassa provinciale di riassicurazione per i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi ».

La federazione è riconosciuta con decreto del Ministro per l'economia nazionale ed ha il compito:

1° di vigilare sul funzionamento tecnico, contabile e amministrativo delle mutue federate ed, in particolare, di controllare l'esattezza delle denuncie e la entità dei danni;

2° di riassicurare parte dei rischi assunti dalle singole mutue nella misura e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento;

3° di coordinare, in genere, e di incoraggiare l'azione delle mutue locali concedendo premi e sussidi alle mutue stesse ed ai privati che abbiano validamente cooperato al raggiungimento dei fini del presente decreto.

Le federazioni hanno facoltà di retrocedere ad altri enti parte dei rischi assunti, nella misura che sarà stabilita nel regolamento.

Art. 6.

Le federazioni provinciali costituite ai sensi del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 1759, fra associazioni di mutua assicurazione per i rischi in genere del bestiame, possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, all'esercizio delle funzioni previste dal precedente articolo, qualora non sia ritenuta necessaria la istituzione di un'apposita cassa provinciale di riassicurazione per i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi.

In tale caso la federazione provinciale predetta istituirà per gli scopi del presente decreto una apposita sezione, con gestione separata, che assumerà la denominazione di Cassa provinciale di riassicurazione per i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi, e sarà amministrata da uno speciale Comitato direttivo composto come all'art. 7.

Art. 7.

Ogni cassa provinciale di riassicurazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto:

a) di tre membri eletti dalle mutue, con le norme stabilite nel regolamento i quali durano in carica un biennio e non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta;

b) di un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Prefetto della Provincia;

c) di un membro nominato dal Ministro per l'economia nazionale.

Il Consiglio elegge il presidente.

I membri non elettivi potranno sempre, allo scadere del biennio, essere riconfermati nella carica.

Art. 8.

Le associazioni mutue obbligatorie di assicurazione costituite a norma del presente decreto e le federazioni di esse sono soggette alle disposizioni, in quanto applicabili, del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato con decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, sulle associazioni agrarie di mutua assicurazione e dei relativi regolamenti per la esecuzione del decreto-legge predetto.

Le associazioni mutue e le federazioni godono dei benefici concessi dal precitato decreto-legge, e di quelli che eventualmente potessero in avvenire essere disposti in favore delle associazioni di mutua assicurazione.

Art. 9.

Le controversie fra gli assicurati e le varie mutue e quelle fra queste e le federazioni per qualunque oggetto concernente l'assicurazione, sono deferite ad una Commissione composta del pretore del mandamento, competente per territorio, che la presiede, e di due membri designati rispettivamente dalle parti, i quali decidono inappellabilmente come amichevoli compositori senza formalità di procedura.

Art. 10.

I contributi dovuti dai partecipanti alle associazioni mutue obbligatorie di assicurazione ed alle federazioni possono essere riscossi, su ruoli resi esecutivi dal Prefetto, con le norme prescritte e con i privilegi stabiliti per l'esazione del l'imposte dirette. All'esattore comunale spetta, a carico dell'assicurato, lo stesso aggio che gli compete per la riscossione delle imposte dirette.

Con regolamento saranno dettate le altre norme per la riscossione dei contributi.

Art. 11.

Per agevolare la costituzione ed il normale funzionamento delle mutue e delle casse provinciali di riassicurazione, è stanziata annualmente nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale la somma di L. 250,000.

Per il primo esercizio finanziario, durante il quale il presente decreto entrerà in vigore, lo stanziamento predetto sarà di L. 400,000.

La erogazione di tale fondo sarà disciplinata con regolamento.

Art. 12.

Quando una associazione mutua contravvenga alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che la governano, o comunque non sia più in grado di funzionare regolarmente, il Prefetto della Provincia, sentito il parere del Consiglio direttivo della Cassa provinciale, può procedere allo scioglimento della amministrazione della mutua, la quale, per un periodo che non potrà superare i tre mesi, verrà gestita da un commissario straordinario.

Qualora non sia possibile la ricostituzione dell'amministrazione della mutua, il Prefetto può riunire la medesima in consorzio coattivo con altra mutua o consorzio di mutue viciniori.

Il Consiglio direttivo della Cassa provinciale per gravi motivi può essere sciolto, su proposta del Prefetto della Provincia, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, il quale nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art. 13.

I contratti di assicurazione contro i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi, stipulati anteriormente alla data della obbligatoria costituzione delle mutue, continueranno ad avere effetto fino alla loro scadenza ed i rispettivi assicurati saranno per tale periodo di tempo dispensati dal partecipare alla mutua obbligatoria.

Le associazioni mutue locali di assicurazione contro danni predetti, ove non possano venire trasformate in mutue obbligatorie, saranno poste in liquidazione.

CAPO II.

Disposizioni penali.

Art. 14.

Il furto commesso su bestiame in greggie e su animali bovini ed equini, ancorchè non raccolti in gregge, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Concorrendo una delle circostanze prevedute sotto i numeri 1 a 11 dell'art. 404 del Codice penale, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 15.

Le pene stabilite dagli articoli 406, 408 e 409 del Codice penale sono aumentate da un terzo alla metà, quando la rapina e la estorsione abbiano per oggetto bestiame in greggе ovvero animali bovini ed equini ancorchè non raccolti in gregge.

Art. 16.

Il delitto previsto dall'art. 424 del Codice penale quando sia commesso su un intero gregge o su parte notevole di esso, ovvero su animali bovini ed equini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a L. 10,000; e quando concorra l'aggravante di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo 424, con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a L. 2000.

Resta ferma la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

Art. 17.

La ricettazione di cose provenienti dai delitti di cui ai precedenti articoli 14 e 16 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da L. 500 a L. 3000.

Non si applica il secondo capoverso dell'art. 421 del Codice penale.

Le stesse pene si applicano al colpevole di favoreggiamento senza tener conto della limitazione di pena prescritta nella prima parte dell'art. 225 del Codice penale.

Non si applica l'ultimo capoverso dell'art. 225 del Codice penale.

Art. 18.

Alle pene stabilite nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 17 è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 19.

Le pene sancite negli articoli 14, 15, 16 e 17 sono diminuite da uno a due terzi:

1° quando il colpevole si sia adoperato spontaneamente e immediatamente dopo aver commesso il fatto a diminuirne le conseguenze od a risarcirne il danno, anche parzialmente, se con sacrificio delle proprie condizioni economiche;

2° quando abbia confessato il delitto prima di essere interrogato dal giudice.

La pena è diminuita da un sesto a un terzo, se la restituzione o risarcimento avvenga durante il procedimento, ma prima dell'invio al giudizio.

Art. 20.

Chiunque è trovato in possesso di bestiame grosso o minuto e non ne giustifichi la legittima provenienza, mediante l'esibizione dei documenti che saranno fissati nel regolamento è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 21.

Quando per particolari condizioni di luogo o per altre circostanze ne ricorrano la necessità o la convenienza il Prefetto può fare obbligo ai commercianti di cuoio fresco di animali ed ai loro agenti di far dichiarazione del loro commercio all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Detti commercianti debbono tenere un registro di compra e vendita, ed entro quarantotto ore debbon dichiarare l'acquisto di cuoj all'autorità predetta.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a L. 2000, alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono l'arresto fino ad un mese e la sospensione dell'esercizio del commercio fino a sei mesi.

Art. 22.

L'omissione di cautele nelle operazioni di commercio e di pegno preveduta nell'art. 493 del Codice penale quando abbia per oggetto bestiame grosso o minuto, è punita con l'arresto da quindici giorni a tre mesi, e se il contravventore sia una delle persone indicate dall'art. 492 del Codice penale, l'arresto è comminato fino a sei mesi.

Art. 23.

Chiunque abbia sofferto un danneggiamento, un furto o smarrimento di bestiame, è tenuto, entro ventiquattro ore dal momento che ne ha notizia, a darne denunzia al comandante la stazione dei Reali carabinieri ed in mancanza al sindaco, sotto pena dell'ammenda da L. 20 a 100.

Art. 24.

Chiunque rinvenga bestiame grosso o minuto smarrito o frammischiato al proprio bestiame, ha l'obbligo, sotto pena dell'arresto sino a sei mesi, di farne entro ventiquattro ore denuncia al comandante la stazione dei Reali carabinieri, od in mancanza al sindaco, i quali ne riferiranno immediatamente al pretore del mandamento, che con le opportune cautele, provvederà alla custodia.

Se, entro un mese dal rinvenimento, il proprietario del bestiame non sarà noto, il pretore, previa perizia, ordinerà la vendita di esso e depositerà la somma nei modi prescritti per i depositi giudiziari.

Se, entro due anni dal deposito, il proprietario del bestiame sarà noto, il pretore disporrà che, prelevate le spese anticipate, gli sia consegnata la somma in deposito, altrimenti la somma sarà versata alla Cassa di riassicurazione della Provincia in cui il bestiame è stato rinvenuto.

Art. 25.

Quando sia stabilita la pena pecuniaria l'imputato può far sempre cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla metà della pena massima stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Le somme comunque riscosse sono devolute alla Cassa provinciale di riassicurazione nelle Provincie nelle quali essa sia stata costituita a norma dell'art. 5.

Gli agenti che abbiano accertata la contravvenzione hanno diritto a un quinto.

Art. 26.

Contro l'imputato dei delitti preveduti negli articoli 16 e 17 può essere spedito mandato di cattura, ai sensi dell'art. 313 del Codice procedura penale.

Art. 27.

La sentenza di condanna per il reato preveduto nell'art. 21, è eseguita nella parte concernente la sospensione dell'esercizio del commercio, nonostante che sia stata prodotta impugnazione.

Art. 28.

Nel regolamento per la esecuzione del presente decreto-legge potranno essere comprese nuove norme per la repressione dell'abigeato, del danneggiamento degli animali e del pascolo abusivo, modificando ed integrando, ove occorra, le disposizioni ora vigenti, con la istituzione di nuovi sistemi amministrativi e di polizia contenenti obblighi a carico di privati e di enti ed istituendo l'obbligo della denuncia del bestiame in genere e del marchio a fuoco per il bestiame bovino ed equino, nonchè del segno per quello ovino e suino.

Art. 29.

Per le contravvenzioni ai regolamenti di cui al precedente articolo possono essere comminate le pene dell'arresto fino a 6 mesi e dell'ammenda fino a L. 2000.

Per le infrazioni comunque commesse dai segretari ed altri impiegati comunali agli obblighi loro imposti dai predetti regolamenti, oltre alle sanzioni penali, il Prefetto può infliggere, come conseguenza della condanna, la sospensione dall'impiego fino a tre mesi.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Art. 30.

Il presente decreto entrerà in vigore nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 55. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1369.**

REGIO DECRETO 2 agosto 1924, n. **1367.**
Variazioni alle tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti del dazio di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e seguenti dell'allegato *A* al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, che ha approvato le nuove tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti dell'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti del dazio di consumo, approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, sono apportate le modifiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Sono dichiarati: di I classe il comune di Molfetta; di II classe il comune di Lecco; di III classe i comuni di Alberobello, Camogli e Nuoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 62. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1370.**

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. **1368.**
Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei corpi consultivi e delle Commissioni in servizio dell'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753, concernente l'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione e dei suoi corpi consultivi;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai componenti dei corpi consultivi, di cui all'art. 6 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753, e delle Commissioni in servizio dell'istruzione superiore, i quali appartengano all'Amministrazione dello Stato e non risiedano in Roma, spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle disposizioni vigenti, la indennità giornaliera di soggiorno (diaria) nella misura stabilita dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, giusta le norme dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 2.

I componenti dei corpi consultivi e delle Commissioni suddette, i quali non risiedano in Roma e non appartengano al l'Amministrazione dello Stato, tranne quelli di cui all'articolo seguente, sono equiparati, agli effetti della indennità giornaliera di soggiorno e del rimborso delle spese di viaggio, al personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 5° e 6°.

Art. 3.

Il componente di cui alla lettera *b*) dell'art. 12 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753, e quelli di cui alla lettera *c*) dell'articolo medesimo sono equiparati, agli effetti della indennità giornaliera di soggiorno e del rimborso delle spese di viaggio, al personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 10°.

Il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 13 del Regio decreto 16 luglio 1923, n. 1753, è equiparato, agli effetti medesimi, al personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 8°, qualora egli sia professore ovvero preside di ginnasio isolato o di scuola complementare; è equiparato al personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 7°, qualora egli sia preside di altro istituto.

I componenti di cui al primo comma del presente articolo, come pure il componente di cui al secondo comma, qualora egli sia preside o professore d'istituto medio pareggiato, hanno diritto a percepire, durante i lavori dei corpi consultivi di cui fanno parte, gli emolumenti normali sul bilancio delle Amministrazioni dalle quali dipendono. A carico delle Amministrazioni stesse sarà la spesa per la eventuale supplenza.

Art. 4.

Agli effetti della indennità giornaliera di soggiorno si avrà riguardo alla durata dei lavori dei corpi consultivi o delle Commissioni. In aggiunta a tale durata saranno computati il giorno precedente all'inizio e il giorno successivo alla chiusura dei lavori. Qualora la distanza del luogo di provenienza sia superiore a 400 chilometri o la provenienza sia dalla Sicilia o dalla Sardegna, saranno computati i due giorni precedenti all'inizio e i due giorni successivi alla chiusura dei lavori.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore a datare dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 64 — CASATI.

DECRETO PREFETTIZIO 8 settembre 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Ferrera Erbognone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Veduto il R. decreto 22 maggio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ferrera Erbognone;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ferrera Erbognone è prorogato di tre mesi.

Pavia, addì 8 settembre 1924.

p. *Il Prefetto*: CAMPANELLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 203

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 9 settembre 1924.

	Media		Media
Parigi	120 15	Belgio	113 87
Londra	101 881	Olanda	8 79
Svizzera	430 81	Pesos oro	17 95
Spagna	302 12	Pesos carta	7 90
Berlino	—	New-York	22 997
Vienna	0 0325	Oro	443 73
Praga	68 02		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3,50 % netto (1906)	84 43
	3,50 % » (1902)	79 —
	3,00 % lordo	54 67
	5,00 % netto	97 62
	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	83 68

Bollettino N. 204

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 10 settembre 1924.

	Media		Media
Parigi	120 80	Belgio	113 79
Londra	101 835	Olanda	8 775
Svizzera	430 08	Pesos oro	17 86
Spagna	302 07	Pesos carta	7 86
Berlino	—	New-York	22 925
Vienna	0.0325	Oro	442 34
Praga	68 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 69
	3.50 % » (1902)	77 75
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	97 39
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	83 36

Bollettino N. 205

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 11 settembre 1924.

	Media		Media
Parigi	121 88	Belgio	114 39
Londra	101 832	Olanda	8 765
Svizzera	429 81	Pesos oro	18
Spagna	301 15	Pesos carta	7 92
Berlino	—	New York	22 886
Vienna	0 0325	Oro	441 59
Praga	68 45		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 77
	3.50 % » (1902)	76 50
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	97 31
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 97

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 6 corrente in San Sperate, provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 10 settembre 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre chè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	353593	1320 —	Santonocito Antonio, Ruggiero e Luciano di Gaetano, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Roma; con usufrutto vitalizio a Stoduti Matilde di Carlo in Santonocito domiciliato a Roma.	Santonocito Antonio, Ruggiero e Luciano di Gaetano, minori, sotto la patria potestà del padre, *e figli nascituri da Stoduti Matilde di Carlo in Santonocito*, domiciliato in Roma, con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 %	237528	56 —	Beverini *Silvia* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Spezia.	Beverini *Ida-Emma-Silvia di Giovanni*, minore, ecc., come contro.
5 %	168094	4000 —	Imperiali D'Afflitto *Emma* di Michele, nubile, domiciliata a Napoli, vincolata.	Imperiali D'Afflitto *Emmanuela detta Emma*, domiciliata a Napoli, vincolata
Buono quinquennale 7ª Emissione	704	4200 —	*Dellacà Giuseppe fu Alessandro*, minore, sotto la patria potestà della madre Silvano *Emilia*, vedova di *Dellacà* Alessandro.	*Dellachà Battista-Carlo-Giuseppe* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Silvano *Maria Emilia*, vedova di *Dellachà* Alessandro
3.50 %	801709	28 —	*Valenzano* Catello fu Stanislao, minore, sotto la patria potestà della madre Esposito Maria Gaetana o Gaetana vedova *Valenzano* Stanislao, domiciliata a Napoli.	*Valanzano* Catello fu Stanislao, minore, sotto la patria potestà della madre Esposito Maria Gaetana o Gaetana vedova *Valanzano*, ecc., come contro
»	801710	7 —	*Valenzano* Pietro fu Stanislao, ecc. come la precedente.	*Valanzano* Pietro fu Stanislao, ecc., come la precedente
5 %	143009	2925 —	Restano *Cassolino* Maria e Benedetto di Giulio, domiciliati a Voghera (Alessandria), minori sotto la patria potestà del padre.	Restano *Cassulini* Maria e Benedetto di Giulio, minori, sotto la patria potestà del padre domiciliati a Voghera (Pavia)
»	122509	90 —	Dragone Laura di Antonio, moglie di Cassano *Vito Leonardo*, domiciliata ad Acquaviva delle Fonti (Bari), vincolata.	Dragone Laura di Antonio, moglie di Cassano *Eustachio-Vito*, ecc., come contro.
3.50 %	807199	56 —	Colla *Pierina* fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre Audisio Giuseppina, vedova di Colla Attilio, domiciliata a Genova.	Colla *Angela-Pierina* fu Attilio, minore, ecc. come contro.
»	807202	56 —	Colla *Annibale* fu Attilio, minore, ecc., come la precedente.	Colla *Giuseppe-Annibale* fu Attilio, minore, ecc., come contro.
»	465898	35 —	Santoro Giovanni di Rocco, domiciliato a Bernalda (Potenza).	Santoro Giovanni di Rocco, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliato come contro.
5 % »	345757 348950	500 — 55 —	Gentile *Fidulia* di Salvatore, nubile, domiciliata a Popoli (Aquila).	Gentile *Ines-Siviglia* di Salvatore, nubile, domiciliata a Popoli (Aquila).
3.50 %	363081	98 —	Bernacchi *Antonia* fu Emilio, *minore*, sotto la patria potestà della madre Fusi Maria, domiciliata a Lozza (Como).	Bernacchi *Maria-Teresa-Antonia detta Antonia*, minore, ecc. come contro.
»	634900	52.50	Gargiulo Luigi fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Zerilli Anna Maria Adelaide fu Andrea, ved. Gargiulo, domiciliato a Napoli.	Gargiulo Luigi fu *Francesco-Paolo* minore, ecc., come contro.
»	634901	52.50	Gargiulo Bianca fu *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente.	Gargiulo Bianca fu *Francesco-Paolo* minore, ecc., come contro.
»	634902	52.50	Gargiulo Andrea fu *Giuseppe* minore, ecc., come la precedente.	Gargiulo Andrea fu *Francesco-Paolo* minore, ecc. come contro.
»	634903	52.50	Gargiulo *Ulderigo* fu *Giuseppe*, minore, ecc., come la precedente.	Gargiulo *Ulderico fu Francesco-Paolo*, minore, ecc., come contro.
»	657400	14 —	Società automobilistica « *Fiat* » con sede in Roma, vincolata.	Società « *Fiat* » *Anonima per azioni con sede in Roma*, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione — 2ª Pubblicazione — (Elenco n. 9)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	352902	590 —	Caressa Vinicio fu Americo, minore, sotto la patria potestà della madre *Giuliano* Maria domicil. a Napoli.	Caressa Vinicio fu Americo, minore, sotto la patria potestà della madre *Giuliani* Maria, domicil. a Napoli.
»	352903	590 —	Caressa Alceste, ecc., come la precedente.	Caressa Alceste, ecc., come la precedente.
3.50 %	196450	231 —	Macchi Maria fu Carlo, moglie di Gagliardi Angelo domicil. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Gherini* Giuseppina fu Ambrogio, vedova di Macchi Filippo, domicil. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *De Marchi Gherrini o Gherini* Giuseppina fu Ambrogio, vedova di Gori Giuseppe e di Macchi Filippo, domicil. a Milano.
»	778226	9.198 —	Porzio Giovanni, Carlo, Alfonso, Carmelina, Elena, ed *Anna*, nubili, di Luigi e figli nascituri dal detto Porzio Luigi fu Giovanni, in parti uguali, domicil. a Napoli. Quali eredi indivisi di Porzio Francesco Paolo fu Giovanni; con usufrutto vitalizio a Porzio Luigi fu Giovanni, domicil. in Napoli.	Porzio Giovanni, Carlo, Alfonso, Carmelina, Elena e *Maria-Anna*, ecc. come contro.
5 %	331913	500 —	Criscuolo Anna-Maria di Raffaele, minore, sotto la patria potestà del padre, domicil. a Napoli.	Criscuolo *Anna* di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre, domicil. a Napoli, *per L.* 330. Criscuolo *Maria* di Raffaele, minore, ecc., come la precedente, *per L.* 330.
»	331914	500 —	Criscuolo Eleonora di Raffaele, minore, ecc., come la precedente	Criscuolo Eleonora di Raffaele, minore, ecc., come la precedente *per L* 330; e iscrizione cumulativa delle rimanenti L. 10 a favore delle tre minori.
3.50 % (1902)	15410 25542	115.50 63 —	Giordana *Francesca-Tommasina* fu Ferdinando, nubile, domicil. a Genova	Giordana *Maria-Francesca-Tommasina* fu Ferdinando, nubile, domicil. a Genova.
3.50 % (1906)	570662 570663	122.50 248.50	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 30 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 7).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	165029	2,400 —	Brunas Serra Luciano fu Eduardo, domiciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio a Merlotti *Giuseppina* fu Gaetano vedova di Brunas Serra Eduardo, domiciliato a Napoli.	Brunas Serra Luciano fu Eduardo, domiciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio a Merlotti *Maria-Giuseppa*, ecc. come contro.
»	165031	2,400 —	Brunas Serra Ruggiero fu Eduardo, domiciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	165032	2,400 —	Brunas Serra Livia fu Eduardo, nubile, domiciliata a Napoli; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	165033	2,400 —	Brunas Sera Elisa fu Eduardo, moglie di Musco Adolfo, domiciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 %	381116	105 —	Pagano Raffaela fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre *Angelotti* Vincenza, domiciliata a Napoli.	Pagano Raffaela fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre *Langellotti* Vincenza ecc. come contro.
5 %	18896	20 —	*Pierri* Giovanni di Antonio, domiciliato ad Atella (Potenza).	*Pierro* Giovanni di Antonio, domiciliato come contro.
Buoni del Tesoro settennali 1ª emissione	2727 2728	Cap. 27,000 — Cap. 5,500 —	Basilea *Maria-Luigia* fu *Umberto*, minore, sotto la patria potestà della madre Levi Amelia, vedova Basilea. La seconda iscrizione è vincolata di usufrutto alla madre.	Basilea *Maria-Luisa* fu *Angelo-Umberto* minore, ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di storia e geografia nella Regia scuola commerciale di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 749 sull'istruzione media commerciale;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1921, reg. n. 5, industria e commercio, foglio n. 279, col quale è stato approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Napoli;

Decreta:

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di storia e geografia nella Regia scuola commerciale di Napoli.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero la loro domanda in carta bollata da lire 3 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri di ufficio;

4° certificato d'immunità penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° la fotografia debitamente legalizzata;

7° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

8° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

9° diploma di laurea in lettere o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno o diploma di laurea conseguito nell'università commerciale Bocconi in Milano e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

10° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50 fatto alla Regia scuola commerciale di Napoli.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 9,500 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 600 ed alle indennità caro viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori delle Regie scuole commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altre Regie scuole commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione della scuola, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 agosto 1924.

p. *Il Ministro*: LARUSSA.

Concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale di Milano

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1923, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1923, reg. n. 2, industria, commercio e lavoro, foglio n. 320, col quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Milano;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale di Milano.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano la licenza di scuola complementare o titolo equipollente.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di aritmetica secondo i programmi delle Regie scuole complementari;

una prova di calligrafia e di scrittura a macchina.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria del Regio istituto commerciale di Milano in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* ha compiuto l'età di 21 anni, e non oltrepassato quella di 40;

2° diploma di licenza di scuola complementare Regia o pareggiata o titolo equipollente;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° attestato di aver compiuto l'obbligo della leva militare;

7° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio cui aspira;

8° fotografia debitamente legalizzata;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 25 fatto al Regio istituto commerciale di Milano.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai nn. 4, 5, 7 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti 3, 4 e 5 coloro che abbiano già un ufficio di ruolo nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e gli impiegati di ruolo dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria del Regio istituto commerciale di Milano.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura dell'Istituto il quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso al candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinunzia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio in prova ed a esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 5600, aumentabile con quattro aumenti triennali fino a L. 7000, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 400 ed alle indennità caro-viveri assegnato al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già impiegato di ruolo dello Stato egli conserva agli effetti degli aumenti periodici l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato agli applicati delle Regie scuole medie commerciali.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: LARUSSA

Concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale Eugenio Bona, in Biella.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4, Industria, commercio e lavoro, foglio n. 381, con il quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale « Eugenio Bona » in Biella;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano la licenza di scuola complementare o titolo equipollente.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta di italiano;

una prova scritta di aritmetica secondo i programmi delle Regie scuole complementari;

una prova di calligrafia e di scrittura a macchina.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria del Regio istituto commerciale « Eugenio Bona » in Biella in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* ha compiuto l'età di 21 anni, e non oltrepassato quella di 40;

2° diploma di licenza di scuola complementare Regia o pareggiata o titolo equipollente;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° attestato di aver compiuto l'obbligo della leva militare;

7° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio cui aspira;

8° fotografia debitamente legalizzata;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 25 fatto al Regio istituto commerciale di Biella.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai nn. 4, 5, 7 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti 3°, 4° e 5° coloro che abbiano già un ufficio di ruolo nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e gli impiegati di ruolo dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria del Regio istituto commerciale « Eugenio Bona » in Biella.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura dell'Istituto il quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito, non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinunzia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio in prova ed a esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 5600, aumentabile con quattro aumenti triennali fino a L. 7000, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 400 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato. Se il vincitore del concorso è già impiegato di ruolo dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato agli applicati delle Regie scuole medie commerciali.

Il Direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti

Roma, addì 21 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: LARUSSA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato